

DIRITTO DI FAMIGLIA

Figli trascurati: il genitore paga i danni

Chi viola i doveri che derivano dai rapporti familiari rischia non solo di incorrere nelle misure sanzionatorie tipiche del diritto di famiglia, ma anche di essere condannato a risarcire i danni. Può accadere nei rapporti tra genitori e figli e tra coniugi quando, in relazione al rapporto di filiazione, vengono lesi diritti costituzionalmente protetti.

Calabrese e Musumeci

—a pag. 24

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Figli trascurati: quando il genitore paga i danni

RESPONSABILITÀ

Condannato al risarcimento chi non riconosce il neonato o se ne disinteressa

Indennizzato il marito a cui la moglie ha nascosto di non essere il vero padre

**Cinzia Calabrese
Gloria Musumeci**

Chi viola i doveri che derivano dai rapporti familiari rischia non solo di incorrere nelle misure sanzionatorie tipiche del diritto di famiglia, ma anche di essere condannato a risarcire i danni. Può accadere nei rapporti tra genitori e figli e tra coniugi quando, in relazione al rapporto di filiazione, vengono lesi diritti costituzionalmente protetti: in questo caso la condotta può integrare gli estremi dell'illecito civile (in particolare, illecito endofamiliare) e può dare luogo a un'azione di risarcimento dei danni in base agli articoli 2043 e 2059 del Codice civile.

Per ottenere il ristoro del pregiudizio subito devono sussistere nella fattispecie concreta tutti gli elementi propri della re-

sponsabilità aquiliana: il fatto ingiusto, il danno, il nesso causale tra l'evento e il danno e, infine, l'elemento soggettivo.

Nel panorama giurisprudenziale degli ultimi anni, i giudici di merito e la Cassazione hanno affrontato differenti profili dell'illecito endofamiliare, concentrandosi sia sui danni provocati ai figli dalla violazione dei doveri dei genitori, sia su quelli causati al coniuge privato della libertà di autodeterminarsi nella scelta di essere genitore.


Così, ad esempio, è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale il genitore che ha violato il dovere di mantenere, educare e istruire il figlio, poiché la sua assenza aveva provocato al figlio una «immane ferita» dei diritti che nascono dal rapporto di filiazione,

che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione e nelle norme di diritto internazionale (Carta di Nizza, Convenzione Edu) un elevato grado di tutela (Cassazione, 3079/2015).

Il danno non patrimoniale, che consiste nella sofferenza patita dal figlio per essere stato privato di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale, si ritiene provato quando viene accertata l'assenza del genitore, che, sulla base delle comuni regole di esperienza, non può che ingenerare, di per sé, tale dolore.

La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che i doveri del genitore nei confronti del figlio prescindono dalla dichiarazione giudiziale di maternità o paternità, ma discendono dal fatto stesso della procreazione: di conseguenza, il diritto del figlio a essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti dei genitori sorge al momento della sua nascita. Pertanto, anche il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da un solo genitore può chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dall'assenza del genitore che non lo ha riconosciuto (Tribunale di Roma, 19 maggio 2017).

La Cassazione ha poi condannato un padre al risarcimento dei danni da privazione genitoriale nei confronti della figlia, che, cresciuta con la sola madre, aveva rinunciato a proseguire gli studi a causa del disagio morale e materiale derivato dall'assenza della figura paterna nella sua vita (Cassazione, 14382/2019).



Accanto al danno da privazione genitoriale, è stato considerato dalla giurisprudenza risarcibile anche il danno da disconoscimento d'ufficio, ossia il danno che subisce il figlio a seguito del disconoscimento della paternità e che consiste nella lesione della propria identità, nella necessità di reinserirsi nel contesto sociale con un nuovo cognome, nella sofferenza legata alla scoperta improvvisa di una nuova realtà circa le proprie origini, nella perdita di legami familiari consolidati. In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'interesse del falso padre a riaffermare la verità biologica non potesse prevalere rispetto al contrapposto interesse della figlia a conservare la sua identità personale e appartenenza familiare: ha dichiarato, quindi, il difetto di veridicità del precedente riconoscimento della figlia fatto dall'uomo, ma lo ha condannato a risarcire i danni alla figlia (Tribunale di Milano, 27 aprile 2016).

La giurisprudenza, però, non si è occupata solo dei danni sofferti dai figli a causa delle condotte dei genitori. Il Tribunale di Torino, ad esempio, ha riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali al marito, che aveva scoperto, a distanza di dieci anni, che la figlia nata nel corso del matrimonio era, invece, il frutto di una relazione extraconiugale della moglie. Costituisce, infatti, illecito endofamiliare la condotta omertosa della moglie, la quale aveva portato avanti la gravidanza senza manifestare al marito la possibilità che non fosse lui il padre biologico del nascituro, ledendo in tal modo il suo diritto di autodeterminazione in ordine al ruolo genitoriale, non avendo egli potuto scegliere se essere genitore oppure no (Tribunale di Torino, 2000/2018).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDICAZIONI DEI GIUDICI

1

GENITORE ASSENTE

Il figlio deve provare il pregiudizio morale e materiale subito

Il genitore che viene meno all'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole è responsabile del danno da privazione genitoriale nei confronti dei figli, che hanno diritto al risarcimento se dimostrano che, a causa della condotta del genitore, hanno subito un disagio materiale e morale, da cui sono derivate

ulteriori conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali o non patrimoniali. Così, ha diritto al risarcimento la figlia che rinuncia a proseguire gli studi, precludendosi la possibilità di realizzazione professionale ed economica. *Cassazione, ordinanza 14382 del 27 maggio 2019*

2

OMERTÀ DELLA MOGLIE

Risarcito il marito che scopre di non essere il padre biologico

Ha diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione circa il ruolo genitoriale, il marito che scopre - dopo dieci anni - che la figlia nata durante il matrimonio era, invece, il frutto di una relazione extraconiugale della moglie. La scoperta di non essere il padre

biologico provoca un danno non patrimoniale, conseguenza immediata e diretta della condotta omertosa della moglie, che ha privato il marito della possibilità di scegliere se instaurare o meno un legame affettivo con la bambina. *Tribunale di Torino, 2000 del 24 aprile 2018*

3

RISPONDE IL PADRE

Danno non patrimoniale al figlio riconosciuto solo dalla madre

Il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da un solo genitore può chiedere - con decorrenza dal momento della procreazione - il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dall'assenza del genitore che non lo ha riconosciuto. La violazione del dovere di educare, istruire e

mantenere i figli si pone in contrasto con gli articoli 2 e 30 della Costituzione e con il diritto internazionale. Né vale a escludere la responsabilità il fatto che, al momento della nascita della figlia, il padre fosse minorenni. *Tribunale di Roma, sentenza 954 del 19 maggio 2017*

4

CAMBIA LO STATUS

Se il «padre» impugna il riconoscimento della figlia dell'ex moglie

Ha diritto al risarcimento del danno la figlia nata fuori dal matrimonio a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento proposta dall'uomo che l'aveva riconosciuta, pur consapevole che non era vero. Il caso riguarda un uomo che aveva riconosciuto come propria la figlia

che la moglie aveva avuto prima di conoscerlo. Dopo la separazione, l'uomo impugnò il riconoscimento per difetto di veridicità. La figlia chiese e ottenne il risarcimento dei danni derivati dal mutamento del suo status. *Tribunale di Milano, sentenza 6930 del 6 giugno 2016*

5

LA VIOLAZIONE

Chi si disinteressa dei figli commette un illecito endofamiliare

Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia, accertato in sede di merito, integra, da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un'immane ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione,

che trovano nella Costituzione e nelle norme internazionali un elevato grado di riconoscimento e di tutela. Costituisce, pertanto, un illecito endofamiliare che comporta per il danneggiato il diritto a vedersi risarciti i danni subiti. *Cassazione, sentenza 3079 del 16 febbraio 2015*